

N. 00387/2009 REG.SEN.
N. 02323/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 21 e 26 della legge 1034/71 e successive modifiche e integrazioni,
sul ricorso numero di registro generale 2323 del 2008, proposto da:

, rappresentato e difeso dagli avv.ti _____ in
, con domicilio eletto presso l'avv. _____ in
Firenze, via _____ ;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., e Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Firenze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze e domiciliati per legge in Firenze, via _____ 4;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del Provvedimento "Ordine del giorno" n. 910 dell'11.10.2008 - successivamente conosciuto - emesso dal Comandante Provinciale del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Firenze, avente per oggetto "mobilità provinciale del personale"
- di ogni atto comunque connesso a quelli espressamente indicati, anteriore o successivo, ancorché incognito.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimiate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25/02/2009 il dott. _____ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Avvisate le stesse parti ai sensi dell'art. 21 decimo comma della legge n. 1034/71, introdotto dalla legge n. 205/2000;

Con il ricorso introduttivo del giudizio _____ premesso di essere capo squadra esperto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, impugna il provvedimento denominato "ordine del giorno" n. 910 dell'11 ottobre 2008, con il quale il Comando Provinciale del Corpo di Firenze lo ha trasferito dalla sede distaccata di _____ alla sede _____

Nei confronti del provvedimento gravato il ricorrente articola censure di violazione di legge (artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990 e art. 3 della stessa legge) e di eccesso di potere (manifesta ingiustizia, contraddittorietà, violazione del principio di buon andamento della p.a.).

L'Amministrazione si è costituita in giudizio per resistere al ricorso.

Con ordinanza n. 7 del 15 gennaio 2009 la Sezione ha disposto incombenti istruttori, ottemperati dalla p.a.

Alla camere di consiglio del giorno 25 febbraio 2009, relatore il dr. _____, sentiti i difensori comparsi, il Collegio ha trattenuto la causa per la decisione nel merito con sentenza succintamente motivata, sussistendone i presupposti e dato di ciò avviso alle parti.

Il provvedimento gravato ha il seguente tenore: "Per esigenze di servizio, si dispone con decorrenza immediata la seguente mobilità: c.s. _____ da turno _____ del distaccamento di _____ a turno _____ della _____. Il posto vacante sarà coperto in occasione della prossima mobilità interna legata alla prossima assegnazione dei neo capi squadra".

Nei confronti del suddetto atto il ricorrente formula, in primo luogo, una censura di violazione degli artt. 7 e 8 della legge n. 241 del 1990, per mancata previa comunicazione di avvio del procedimento.

Il motivo è fondato.

La legge n. 241 del 1990, all'art. 7, stabilisce che l'avvio di ogni procedimento amministrativo deve essere preceduto dalla comunicazione, rivolta al soggetto che è destinato a subire gli effetti dell'atto che si va ad adottare, con la quale lo si informa dell'apertura del procedimento medesimo e lo si mette in condizione di poter interloquire nel corso dell'istruttoria con l'autorità procedente. Nel caso che ci occupa il non è stato in alcun modo previamente avvertito dell'apertura di una procedura di mobilità nei suoi confronti. È vero che lo stesso art. 7 stabilisce che è possibile derogare alla comunicazione di avvio in presenza di "ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento", ma nella specie non risultano sussistere queste "particolari esigenze", tali non potendosi ritenere il generico riferimento alla presenza del ricorrente come " " per la sua squadra, riferimento che appare del tutto incoerente peraltro con la motivazione dell'atto legata ad "esigenze di servizio".

Con il secondo motivo il ricorrente censura l'atto gravato per difetto di motivazione.

Anche la suddetta censura appare fondata.

La disposta mobilità è motivata con il solo generico riferimento ad "esigenze di servizio", il che sembrerebbe alludere a necessità nell'organizzazione del servizio stesso che richiedono la presenza di un capo squadra esperto in più a rispetto a Ma, incoerentemente rispetto a ciò, nella nota del Comandante provinciale del 14 gennaio 2009 non si parla più di esigenze organizzative ma del e delle Tutto ciò a dimostrazione di una non corretta esplicitazione dei profili motivazionali nell'atto impugnato.

Le ulteriori censure possono essere assorbite.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto, salvi in ogni caso i successivi provvedimenti dell'Amministrazione, con compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, 1^a Sez., definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.